

COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

***Regolamento per il
riconoscimento e
conferimento di civiche
Onorificenze***

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità	3
Art. 2 - Destinatari	3
Art. 3 - Classificazione	3
Art. 4 - Motivazioni	4
Art. 5 - Modalità di conferimento	4
Art. 6 - Forma delle onorificenze	5
Art. 7 - Istituzione albo	5
Art. 8 - Revoca delle onorificenze	6
Art. 9 - Entrata in vigore	6
Art. 10 - Norma di rinvio	6

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il Comune di Castellazzo Bormida, interprete dei desideri e dei sentimenti della propria Comunità, in conformità ai principi di cui all'articolo 2 dello Statuto comunale, ritiene doverosa l'istituzione e la concessione di civiche onorificenze destinate a premiare coloro che, con opere concrete nel campo delle scienze, della cultura, delle arti, del lavoro, dello sport, del volontariato sociale, nonché con gesti di coraggio e abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato e reso onore al Comune, sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù, sia servendone con disinteressata dedizione le singole istituzioni o promuovendo iniziative di interesse comune per i cittadini.

Art. 2 - Destinatari

1. Sono destinatari delle civiche onorificenze le persone fisiche, gli Enti e le Associazioni.
2. La concessione potrà riguardare anche soggetti che, pur non residenti o non aventi sede in Castellazzo Bormida, abbiano portato lustro e notorietà alla Comunità castellazzese.

Art. 3 - Classificazione

1. Le onorificenze comunali si distinguono in:

Cittadinanza Onoraria.

Tale istituto costituisce il più alto riconoscimento onorifico del Comune e può essere conferita a persona fisica che si sia distinta per meriti straordinari verso il Comune ed i suoi abitanti. In casi di particolare rilievo la cittadinanza onoraria può essere concessa anche ad Associazioni, Enti, raggruppamenti di persone che svolgono attività in ambito civile, militare, religioso e viene conferita ad un loro rappresentante

La cittadinanza onoraria può essere conferita anche "post mortem".

Benemerenza civica "Gamondino".

Tale onorificenza può essere conferita a persona sia fisica che giuridica che grazie al suo impegno si sia resa benemerita verso il Comune ovvero che abbia acquistato grande fama nei campi di cui al primo articolo ovvero per un'azione benemerita che abbia suscitato vasta eco presso la popolazione castellazzese.

Il riconoscimento assegnato dovrà essere ritirato personalmente dal vincitore o da suo delegato, o dai familiari in caso di un beneficiario non vivente.

Art. 4 - Motivazioni

1. Il conferimento delle onorificenze civiche, oltre che per le motivazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento, può essere anche legittimato dalle seguenti motivazioni:
 - a) vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell'amore e dell'aiuto al prossimo, specialmente a favore dei più deboli e bisognosi;
 - b) contributo al progresso della cultura in ogni campo del sapere ed il prestigio conseguito attraverso gli studi, l'insegnamento, la ricerca, la produzione artistica;
 - c) azioni di particolare rilevanza compiute a favore della collettività;
 - d) personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione di beni, nelle professioni, nel commercio, nella gestione politica ed amministrativa di istituzioni pubbliche e private;
 - e) esemplare affezione ed interessamento verso la città e la comunità di Castellazzo Bormida unanimemente riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a promuovere tra i cittadini del Comune e all'estero, la conoscenza e la valorizzazione della realtà socio – economica, storico artistica e umana della loro terra.

Art. 5 - Modalità di conferimento

1. La cittadinanza onoraria è promossa dal Sindaco previa acquisizione del curriculum vitae del soggetto al quale l'onorificenza dovrà essere conferita.
2. L'Ufficio Servizi alla Persona provvederà all'istruttoria, corredandola di ogni altro utile elemento informativo, compresa l'eventuale precedente concessione di altra benemerenda.
3. La proposta deve contenere i motivi del conferimento con menzione dei meriti acquisiti dal personaggio in uno degli ambiti di cui all'art. 1 e 4 del presente regolamento.
4. Il Consiglio Comunale delibera il Conferimento della Cittadinanza Onoraria a maggioranza dei Consiglieri in carica.
5. Subito dopo la deliberazione del Consiglio Comunale, Il Cittadino Onorario, se è presente alla seduta, può intervenire per il rituale saluto.
6. L'atto di consegna ufficiale del riconoscimento potrà essere formalizzato successivamente, in apposita riunione, alla presenza dei consiglieri presso la sala municipale od altra sede idonea. In tale occasione il Sindaco indossa la fascia tricolore.

7. Il cittadino onorario partecipa a pieno titolo alla vita civile e sociale della città e potrà essere coinvolto anche dalla pubblica amministrazione in forme di collaborazione negli ambiti di competenza.
8. La Cittadinanza Onoraria non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario. Nel caso di concessione della cittadinanza onoraria a cittadini non italiani, il responsabile del procedimento interpellerà, preventivamente, il Ministero degli Affari Esteri.
9. La Civica Benemerenzza può essere inoltrata, con proposta contenenti le motivazioni e tutti gli elementi utili alla valutazione, dal Sindaco, dai Consiglieri comunali, dagli Assessori, nonché da enti e singoli cittadini che, per loro conoscenza diretta siano in grado di segnalare i soggetti ritenuti degni di essere pubblicamente riconosciuti mediante Civica Benemerenzza. Non sono ammesse autocandidature, candidature proposte da parenti del candidato fino al terzo grado
10. L'Ufficio Servizi alla Persona provvederà all'istruttoria, corredandola di ogni altro utile elemento informativo.
11. Il riconoscimento viene assegnato con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 6 - Forma delle onorificenze

1. L'onorificenza per la "*Cittadinanza Onoraria*" consiste in una pergamena con l'attestazione del Sindaco che, in esecuzione della volontà del Consiglio Comunale, conferisce la Cittadinanza Onoraria. Nella pergamena vengo riportate le motivazioni della onorificenza nonché le generalità del conferito.
2. L'onorificenza per la "*Benemerenzza civica Gamondino*" consiste in una medaglia, raffigurante, su un lato, sullo sfondo, lo stemma del Comune di Castellazzo Bormida e le scritte "*Comune di Castellazzo Bormida - riconoscimento a merito*", nell'altro lato raffigurante la torre dell'orologio e la scritta "*Gamondino*".

Art. 7 - Istituzione albo

1. E' istituito, presso i Servizi alla Persona, l'albo delle onorificenze concesse in cui vengono inoltre riportati gli estremi del provvedimento.
2. L'Albo dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e gli estremi dei provvedimenti di Concessione.

Art. 8 - Revoca delle onorificenze

1. Le onorificenze sono revocate in caso di indegnità dell'insignito, e/o in caso di perdita dell'elettorato.
2. Il provvedimento di revoca del riconoscimento può essere proposto negli stessi termini e con le stesse modalità previste per la proposta di conferimento.
3. La revoca è adottata con deliberazione del Consiglio Comunale.
4. Della revoca intervenuta dovrà essere fatta annotazione in apposita sezione dell'albo di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Art. 9 - Entrata in vigore

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 51 comma 3 del vigente Statuto Comunale, il presente Regolamento, entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico della deliberazione di approvazione.

Art. 10 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia.

- **Deliberazione di approvazione:** C.C. n. 18 del 06/10/2025 pubblicata all’Albo Pretorio Telematico dal 07/10/2025 al 21/10/2025, esecutiva dal 17/10/2025;
- **Entrata in vigore:** 22/10/2025.